



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL COMMISSARIO DELEGATO

(ORDINANZA P.C.M. n. 3554 del 5 dicembre 2006)

DETERMINAZIONE

N. 3 / 2018

Oggetto: Scelta del contraente: affidamento, ex art. 63, comma 3 – lett.c) D.Lgs 50/2016, della fornitura di calce idrata tipo “Fiore” a UNICALCE S.p.A. - Periodo: 01/01/2018 - 31/01/2019 - Importo presunto €. 70.000,00 (Oneri Fiscali esclusi) - CIG 7343210098.-

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello Stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in Provincia di Genova;
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05 dicembre 2006, n. 3554, recante *“Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello Stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in Provincia di Genova”* e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Commissario delegato 08/2007 del 29.01.07 con il quale è stata nominato il Soggetto Attuatore;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21.12.2007 recante *“Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in Provincia di Genova”* con il quale è stato prorogato fino al 31.12.2008 lo stato d'emergenza;
- l'ordinanza del Presidente della Regione n. 89 in data 29 dicembre 2008;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009 recante *“Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova”* con la quale è stato prorogato fino al 31.12.2009 lo stato d'emergenza in parola;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2009 recante *“Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova”* con il quale è stato prorogato fino al 31.12.2010 lo stato d'emergenza in parola;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17.12.2010 recante *“Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani*

sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova” con il quale è stato prorogato fino al 31.12.2011 lo stato d'emergenza in parola;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2011 recante *“Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova”* fino al 31.12.2012;
- l'ordinanza del Prefetto di Genova n. 0000640 in data 08/01/2013;
- il decreto-legge in data 14/01/2013, n.1 recante *“Disposizioni urgenti per il superamento di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”* convertito con legge in data 01 febbraio 2013 n. 11;
- il decreto-legge in data 10/12/2013 n. 136 recante *“Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate”* convertito con legge in data 06/02/2014 n. 6;
- Il Provvedimento del Commissario delegato n. 1/2015 in data 05/01/2015 recante *“Stato di emergenza in relazione della grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito in Comune di Cogoleto in provincia di Genova – d.P.C.M. 23 novembre 2006 – o.P.C.M. 3554 del 05/12/2006 e ss.mm.ii.: Presa d'atto dell'Istituto della prorogatio di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444”*.
- L'Ordinanza del Prefetto di Genova contingibile ed urgente Prot. 0007560 in data 20/02/2015 adottata a tutela della salute e della incolumità pubblica per garantire la continuità senza soluzione di continuità delle condizioni necessarie alla prosecuzione delle attività necessarie alla messa in sicurezza del SIN per i tempi utili al completamento dell'iter normativo in corso;
- la legge in data 27 febbraio 2015, n. 11 recante *“Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*;
- il provvedimento del Commissario delegato n. 496/2015 in data 30/12/2015 recante *“Stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito in Comune di Cogoleto in provincia di Genova – D.P.C.M 23 novembre 2006 – O.P.C.M. 3554 del 05.12.2006 e ss.mm.ii.: presa d'atto della operatività della struttura in regime di prorogatio di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444”*;
- la legge in data 25 febbraio 2016, n. 21 recante *“Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*;
- il decreto legge in data 30 dicembre 2016, n. 244 recante *“Proroga e definizione di termini”*;
- la legge in data 27 febbraio 2017, n. 19 recante *“Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30.12.2016 n. 244 recante Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative”*;
- la legge in data 27/12/2017 n.205 – pubblicata sulla G.U. n.302 del 29/12/2017 – Suppl. Ordinario n.62 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* che prevede la proroga dei termini di cui all'art.5, comma 5, del decreto legge n.136/2013 convertito in legge n.6/2014, alla data del 31 dicembre 2018;
- il d.Lgs. 18.4.2016 n.50 e ss.mm.ii. di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- le linee guida ANAC n.4 di attuazione del d. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- il Decreto del Commissario delegato 08/2007 del 29.01.07 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore;

RILEVATO CHE:

- la citata legge di bilancio ha procrastinato al 31.12.2018 lo stato di emergenza nel sito di interesse nazionale Stoppani di Cogoleto;
- in relazione alla proroga dello stato di emergenza si rende necessario provvedere, con carattere di urgenza, ad adottare tutte le azioni necessarie a garantire la prosecuzione degli interventi in essere nel sito, senza soluzione di continuità, al fine di evitare grave nocumento alla salute pubblica ed all'ambiente;

ATTESO CHE:

- in adempimento ai vigenti atti amministrativi il Commissario Delegato opera in sostituzione in danno al Soggetto inadempiente giusta ordinanza 275/2015 per garantire tra l'altro la messa in sicurezza della falda senza soluzione di continuità;
- a far data dal mese di agosto 2010 è stata avviata, a ciclo continuo, la nuova linea ECO1 al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di somma urgenza finalizzati a fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nel SIN Stoppani - Cogoleto;
- la sezione di Reazione – Neutralizzazione – dell'impianto ECO1 è dotata di apposita vasca di miscelazione e sonde per la misurazione del pH. In tale vasca vengono inviate per gravità le acque di processo e il latte di Calce Idrata tipo "Fiore" per ottenere l'innalzamento del pH ai valori ottimali per il raggiungimento dei parametri necessari alla prosecuzione del processo medesimo;

RICHIAMATA

- la determinazione del Soggetto Attuatore n. 1/17 del 02/01/2017 di acquisizione Calce Idrata tipo "Fiore" - Affidamento della fornitura alla UNICALCE SpA – Via Tonio da Belledo, 30 - 23900 LECCO ex art. 57, comma 3 – lett. b) c) D.Lgs 163/2006 fino al 31/12/2017;
- la determina 118/2017 del 03.04.2017 di approvazione del contratto sottoscritto in data 03.04.2017;

CONSIDERATO CHE:

- le caratteristiche tecniche del prodotto, ivi compresa la purezza dello stesso, costituiscono elemento imprescindibile per il funzionamento dell'impianto in argomento senza soluzione di continuità;
- la mancata omogeneità delle forniture produrrebbe inevitabilmente ripercussione, come detto, sul funzionamento della linea di trattamento, ma anche sulla conseguente qualità dei fanghi prodotti;
- le indagini di mercato periodicamente esperite hanno posto in evidenza che, fatte salve le variazioni discendenti dalla fluttuazione del mercato, il fabbisogno di tale prodotto per la quantità richiesta per ogni fornitura e con le caratteristiche chimiche adeguate all'impianto può essere garantito con minor oneri per l'Amministrazione esclusivamente dalla ditta Unicalce SpA;
- il rivolgersi ad altri fornitori potrebbe indurre problemi di incompatibilità dell'impianto in particolar modo in relazione alla mancata omogeneità delle forniture con conseguente ripercussione, come detto, sul funzionamento della linea di trattamento ma anche sulla conseguente qualità dei fanghi prodotti;

- la Società Unicalce SpA ha ad oggi effettuato la fornitura di Calce Idrata tipo "Fiore" con ottimi risultati a prezzi competitivi comprensivi del trasporto e secondo la quantità richiesta dagli operatori dell'impianto ECO1 ;
- il costo del prodotto in argomento fornito dalla Unicalce SpA pari a 101,00 €/tonn., trasporto compreso, risulta invariato dall'anno 2012;

RILEVATO CHE:

- sotto il profilo tecnico ed economico tale fornitura non possa essere eseguita da parte di altri Soggetti senza recare criticità nella gestione dell'impianto;
- risultino soddisfatte le condizioni di cui all'art. 63 – comma 3, lett. c) - del D.lgs 50/2016;

RITENUTO CHE:

- sussista l'esigenza di procrastinare la fornitura di cui trattasi fino al 31 gennaio 2019, onde garantire la continuità della prestazione essenziale, nelle more della definizione degli adempimenti conseguenti alla eventuale cessazione dello stato di emergenza previsto dalla disposizione di legge sopra richiamata sino alla data del 31.12.2018;
- altre eventuali soluzioni costituirebbero maggiori oneri per la struttura commissariale;
- la quantità di Calce Idrata tipo "Fiore" presumibilmente necessaria, non preventivamente determinabile per le variabili che occorrono all'oggettivo consumo del prodotto stesso, al fabbisogno per il periodo 01.01.2018 al 31.01.2019 è di circa 690 tonnellate;
- di prevedere che, in caso di cessazione dello stato di emergenza, il contratto in argomento potrà essere revocato, previa comunicazione, ovvero volturato all'Ente competente in via ordinaria;

RITENUTO:

- di affidare alla Unicalce SpA la fornitura di Calce Idrata tipo "Fiore" per un quantitativo stimato, per il periodo 01/01/2018 – 31/01/2019, di 690 tonn. al prezzo di €. 101,00/tonn., suscettibile di variazioni discendenti dalla fluttuazione del mercato;
- di comunicare preventivamente, con nota scritta, alla Unicalce SpA la quantità occorrente e le tempistiche di consegna prodotto, stimato in circa 10 tonn. ogni 07/10 giorni circa, in relazione ai quantitativi di acque emunte trattate dall'impianto ECO;
- di verificare di volta in volta il quantitativo di prodotto effettivamente consegnato;
- di stabilire che la fatturazione avverrà alla conclusione del mese oggetto di ciascuna fornitura;

DATO ATTO CHE:

- eventuali variazioni del costo di Calce Idrata tipo "Fiore" discendenti dalla fluttuazione del mercato debbano essere preventivamente comunicati, con almeno 30 giorni di anticipo, alla Struttura Commissariale per gli atti di competenza;
- i pagamenti corrisposti in euro verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010;
- l'appaltatore della fornitura è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della

legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;

- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto di servizi costituisce, ai sensi dell'art.3, comma 9 - bis della legge 136/2010, causa di risoluzione della fornitura;
- l'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- al Commissario Delegato è attribuita la facoltà di recedere dall'acquisizione della fornitura in argomento in qualunque momento ai sensi dell'art. 1373 c.c., riconoscendo alla Unicalce SpA il corrispettivo per la fornitura consegnata sino a quel momento.
- L'acquisizione si intenderà risolta in caso di inadempienza da una delle parti;
- Per quanto non previsto dalla presente determinazione si rinvia alle norme generali in materia;
- l'importo complessivo stimato in €. 70.000,00 (oneri fiscali esclusi), trova copertura nelle risorse residue di cui alla contabilità speciale n.3207, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5.12.2006, n.3554 e ss.mm.ii.;
- il presente appalto è soggetto a verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ex art.80 del D.Lgs. 80/2016;

RICHIAMATI gli artt. 1 e 5 dell'o.P.C.M. 3554 del 5.12.06 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di approvare lo schema di contratto allegato e parte integrante della presente determinazione;
2. di affidare ex art. 63, comma 3, lett. c), del D.lgs 50/2016 la fornitura di Calce Idrata tipo "Fiore" alla ditta UNICALCE SPA - Via Ponti,18 - 24012 BREMBILLA (BG) - P.I. 00223680166, per il periodo 01/01/2018 - 31/01/2019, per un quantitativo stimato pari a tonn. 690 al prezzo, suscettibile di variazioni discendenti dalla fluttuazione del mercato, di €. 101,00/tonn. per un importo presunto di €. 70.000,00 (oneri fiscali esclusi).
3. di dare atto che agli oneri derivanti dall'esecuzione della presente Determinazione si farà fronte mediante le risorse residue di cui alla contabilità speciale n.3207, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5.12.2006, n.3554 e ss.mm.ii.
4. di dare mandato al Soggetto Attuatore per la sottoscrizione del contratto citato in premessa autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali.

Arenzano, 04 gennaio 2018

**Soggetto Attuatore**
(D.ssa Cecilia Bresciani)

CONTRATTO

Procedura, ex art. 63 – comma 3, lett. c) - del D.lgs 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Calce Idrata tipo "Fiore" alla Società UNICALCE S.p.A. – Via Ponti,18 – 24012 BREMBILLA (BG) C.F./P.I. 00223680166.

In data odierna in Arenzano, sede dell'Ufficio del Commissario Delegato ex o.P.C.M. 3554 del 5.12.06 e ss.mm.ii;

TRA

- Brescianini Cecilia, nata a Genova, il 12.02.1957, nella sua qualità di Soggetto Attuatore, in rappresentanza dell'Ufficio del Commissario Delegato ex o.P.C.M. 3554 del 5.12.2006 e ss.mm.ii. (C.F. 95109590109);

E

- _____, nato/a _____ il _____, nella sua qualità di _____ della UNICALCE SpA – Via Ponti,18 – 24012 BREMBILLA (BG), nel prosieguo denominata anche "Appaltatore".

PREMESSO

che con Determinazione n. **03/2017** del 04/01/2018 è stata approvata l'assegnazione della fornitura Calce Idrata tipo "Fiore" alla Società UNICALCE S.p.A., per la somma stimata di €. 70.000,00 oneri fiscali esclusi, sulla base della previsione dei consumi medi annuali e della quotazione offerta nel mese di dicembre 2012 - CIG N. 7343210098.

Il presente appalto è soggetto a verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ex art.80 del D.Lgs. 80/2016

In adempimento alla normativa vigente, in data l'impresa ha inoltrato la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto.

Essendo intenzione delle parti far ciò risultare da apposito atto formale, di comune accordo è stato convenuto e stabilito quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del Contratto

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto oggetto dell'appalto:

- Il Commissario Delegato ex o.P.C.M. 3554 del 5.12.06 e ss.mm.ii., concede alla Società UNICALCE S.p.A., e per essa al Sig _____, nella precitata sua

qualità, che accetta la fornitura di Calce Idrata tipo "Fiore" per un quantitativo stimato in 690 ton. al prezzo di €. 101/ton (centouno/00).

- La UNICALCE S.p.A. si impegna ad eseguire sotto la diretta sua personale responsabilità tutto quanto occorre per l'esecuzione della fornitura di Calce Idrata tipo "Fiore" nelle quantità e nei tempi richiesti.

Le spese di trasporto e di assicurazione della fornitura restano a carico dell'Appaltatore.

Art. 2 – Responsabile del contratto

- L'Appaltatore deve nominare un responsabile unico della prestazione, a cui il committente può fare riferimento per ogni problematica relativa all'esecuzione del contratto. In caso di assenza o sostituzione del responsabile, il Fornitore deve immediatamente comunicare il nominativo di un nuovo incaricato.

Il responsabile deve essere reperibile durante il normale orario d'ufficio. A tal fine il Fornitore deve comunicare i recapiti telefonici, fisso e mobile, posta elettronica, etc. del responsabile.

Art. 3 – Esecuzione della fornitura

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare la fornitura nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente contratto assumendosi tutti gli oneri ed i costi per la consegna della fornitura in argomento.

L'inadempimento degli obblighi o il ritardo della consegna della fornitura suddetta comportano la risoluzione contrattuale, salvo cause giustificative non imputabili all'Appaltatore riconosciute dal Committente.

Art. 4 – Ordinativi

Ciascuna fornitura sarà ordinata di volta in volta a seconda delle effettive necessità, ovvero su piano di consegna concordato a mezzo fax.

Eventuale variazione della data di consegna varrà comunicata tempestivamente.

Ogni ordinativo riguarderà circa 10.000 Kg ogni 07/10 giorni circa.

Nulla potrà pretendere l'Appaltatore qualora per motivate necessità venga ordinato un trasporto non a pieno carico.

Ogni fornitura dovrà essere corredata da certificato di analisi del prodotto onde garantire le caratteristiche chimiche ottimali all'adeguata conduzione dell'impianto.

Art. 5 – Durata del Contratto

Il presente contratto ha validità dal 01/01/2018 fino al 31/01/2019.

Art. 6 - Responsabilità dell'Appaltatore

Il servizio dovrà rispettare ogni disposizione di legge tesa ad assicurare un rispetto assoluto di cose

e persone, pubbliche e private sollevando nella forma più tassativa il personale della Struttura Commissariale da ogni responsabilità civile e penale, fatto salvo il risarcimento totale di eventuali danni provocati per inadempienza dell'Appaltatore.

Il Fornitore è l'unico responsabile in caso di infortuni o danni arrecati alle persone o cose, tanto della Struttura Commissariale che di terzi, derivanti da manchevolezze o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 7 - Esecuzione in danno

Il Committente si riserva la facoltà di provvedere all'esecuzione della fornitura a mezzo di altro operatore economico qualora le inadempienze contrattuali del soggetto aggiudicatario costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività della Struttura Commissariale, con conseguente addebito al Soggetto Aggiudicatario degli eventuali maggiori oneri sostenuti.

Art. 8 – Polizza assicurativa RCT

L'Appaltatore deve consegnare, prima dell'avvio della fornitura, alla Struttura Commissariale la seguente documentazione:

L'assicurazione R.C.T. per danni a terze persone, cose o animali derivanti dall'esecuzione del servizio di fornitura in oggetto, che potrebbero essere causati durante l'esecuzione dell'appalto per i seguenti importi:

- 1) Polizza di assicurazione:
Opere: Euro 500.000,00#.
Opere preesistenti: Euro 500.000,00#
- 2) Polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi con massimale €. 1.000.000,00#.

Art. 9 – Prezzi

Il corrispettivo dovuto dalla Struttura Commissariale alla Unicalce SpA per la fornitura di Calce Idrata tipo "Fiore" è di €. 101,00/tonn. di cui oneri sicurezza interferenziali pari a €.0.

Eventuali variazioni del costo di Calce Idrata tipo "Fiore", discendenti dalla fluttuazione del mercato devono essere preventivamente comunicati per iscritto, con almeno 30 giorni di anticipo, alla Struttura Commissariale per gli atti di competenza.

Art. 10 - Fatturazione e modalità di pagamento

La fatturazione dovrà essere fatta con cadenza mensile, sulla base dei quantitativi effettivamente resi e certificati con D.D.T.

In fattura va annotato che l'IVA è versata dalla Struttura Commissariale ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Ai sensi del D.M.55 del 3.4.2013 è d'obbligo l'utilizzo della fatturazione elettronica sulla quale dovrà essere riportato il Codice Univoco Ufficio **UF5BSI**.

Il rapporto contrattuale è regolato dalle vigenti norme in materia di contabilità dello Stato, nonché dall'art. 18 del D.L. 31/08/1987, n.361, convertito nella Legge 29/10/1987 n. 441 e D.P.R. 359 del 05/06/1985.

La liquidazione delle fatture è effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Fermo restando quanto previsto per il sub-appalto, l'Appaltatore deve altresì trasmettere al Committente, prima dell'inizio della relativa prestazione, i contratti stipulati con i sub-fornitori per l'esecuzione, anche non in via esclusiva, del presente contratto, che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 105 del d.Lgs. 50/2016, non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto. In assenza delle clausole di cui al comma 2 il Committente non autorizza i contratti di sub-appalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente capitolato comporta la risoluzione del contratto.

Art.12 - Cessione del contratto e subappalto

È consentito il subappalto nei modi e nei termini previsti dall'articolo 105 del decreto legislativo 50/2016.

È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e i singoli ordinativi di fornitura, a pena di nullità della cessione stessa.

Art. 13 - Recesso

Al Commissario Delegato è attribuita la facoltà di recedere dall'acquisizione della fornitura in argomento in qualunque momento ai sensi dell'art. 1373 c.c., riconoscendo alla UNICALCE SPA il corrispettivo per la fornitura consegnata sino a quel momento.

IL Commissario Delegato si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- (1) giusta causa;
- (2) reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- a) sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni del Fornitore;
- b) il Fornitore perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti;
- c) sia accertata a carico del Fornitore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero la perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale;
- d) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

Dalla data del recesso l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'amministrazione.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha il diritto al pagamento delle forniture consegnate, purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Art.14 - Risoluzione

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 dello stesso codice, oltre ai casi indicati in altre parti del presente capitolato, le seguenti ipotesi di inadempimento:

- (1) ritardo, o somma dei ritardi, nella consegna;
- (2) applicazione di penali in misura superiore al 10% (dieci per cento), al netto degli oneri fiscali;
- (3) violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, e dal presente contratto;
- (4) cessione del contratto;
- (5) subappalto non autorizzato.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione della Struttura Commissariale, mediante lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, la Struttura Commissariale, a prescindere dall'applicazione delle penali, comunica all'Appaltatore gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 giorni, naturali e consecutivi, per ripristinare il servizio secondo le modalità concordate e/o formulare giustificazioni.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi, non rispetti il termine sopra indicato o qualora le giustificazioni non siano, a giudizio del committente, accettabili, è facoltà della Struttura Commissariale risolvere il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della Struttura Commissariale al risarcimento del maggior danno subito.

Art. 15 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto saranno di competenza del foro di Roma.

Art. 16 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, comprese le norme in materia di assunzione di personale.

L'Appaltatore s'impegna ad applicare nei rapporti di lavoro condizioni giuridiche ed economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali, applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, in vigore alla data di stipula del presente contratto nonché successivamente stipulati.

L'Appaltatore s'impegna ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l'Appaltatore per tutto il periodo di validità del presente contratto, anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La Struttura Commissariale può prendere visione degli atti attestanti la regolarità amministrativa dell'aggiudicatario nel rapporto con i propri dipendenti e/o collaboratori, sia agli effetti contributivi che agli effetti assicurativi, in modo tale che questi ultimi non possano vantare alcuna pretesa nei confronti della Struttura Commissariale stessa.

Art. 17 - Obblighi in materia di sicurezza

L'Appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Appaltatore s'impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali e dei singoli ordinativi di fornitura, le norme regolamentari di cui al decreto legislativo 81/08, e successive modificazioni e integrazioni.

L'Appaltatore dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel decreto legislativo 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori, manlevando l'Ufficio del Commissario da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Art. 18 - Tutela dei dati personali

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali, acquisiti durante l'esecuzione della fornitura, saranno raccolti presso l'Ufficio del Commissario Delegato e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al suddetto procedimento.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di rilasciare specifica dichiarazione o documenti di impegno a:

1. operare il trattamento di dati personali di proprietà dell'Ufficio del Commissario Delegato ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;

2. adempiere nella forma più ampia e completa agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
3. relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate – anche mediante eventuali questionari e liste di controllo - e ad informare immediatamente l'Ufficio del Commissario, quale titolare del trattamento, in caso di situazioni anomale o di emergenze.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ufficio del Commissario, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all' Ufficio del Commissario Delegato.

Art. 19 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di stipulazione e scritturazione del contratto, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula del contratto.

Arenzano, _____

Letto, confermato e sottoscritto:

UNICALCE S.p.A

Commissario Delegato o.P.C.M. 3554 del 5.12.2006

Il Soggetto Attuatore

Dr.ssa Cecilia Brescianini